

# CAPITOLATO DI FORNITURA 2019

## AUTOVETTURE IN ALLESTIMENTO POLIZIA STRADALE

### CON SERVIZIO DI MANUTENZIONE A 60 mesi / 300.000 km

#### OGGETTO

Fornitura di n. 87 vetture in allestimento Polizia Stradale con pacchetto manutenzione come ai sottoriportati punti 1) e 2).

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 maggio 2012 in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012 e Decreto correttivo DM 30 novembre 2012 in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012.

1) Fornitura di n. **87 autovetture in versione station-wagon** per “trasporto persone” (cat. M1 o N1) da adibire al servizio di **Polizia Stradale** conformi alla Specifica Tecnica “Caratteristiche tecniche delle autovetture specializzate per il servizio di vigilanza stradale” - edizione dcoo/coo/mai Automezzi aprile 2018.

Le autovetture dovranno disporre di un certificato di omologazione idoneo a consentire l'immatricolazione civile presso la Motorizzazione italiana; le pratiche relative all'immatricolazione saranno svolte a cure e spese di Autostrade per l'Italia.

Tutti i veicoli dovranno essere equipaggiati, sia come prima dotazione che per le successive sostituzioni, con **pneumatici di classificazione di efficienza, classe “B” o superiori per la resistenza al rotolamento e l'aderenza su fondo bagnato, come previsto dal “Regolamento UE 1222/2009”**.

2) Fornitura di n. **87 pacchetti di manutenzione** relativi alle **suddette autovetture** validi per la durata di **mesi 60** dalla data di messa in servizio o una percorrenza di **300.000 km** (il primo dei due eventi che si verifichi) secondo le seguenti modalità esecutive:

a) il servizio di manutenzione delle vetture e degli allestimenti dovrà essere gestito direttamente dalle Case Costruttrici (o da azienda specializzata nel “fleet-management” dello stesso gruppo escludendo di rivolgersi ad un gestore-terzo) su tutto il territorio nazionale presso i centri di assistenza autorizzati e gli interventi dovranno essere effettuati a partire dalla data di messa in servizio delle vetture;

b) ciascun pacchetto manutentivo, che avrà la durata di 60 mesi e/o 300.000 km di percorrenza (il primo dei due eventi che si verifichi), dovrà prevedere per ogni autovettura:

- ☞ la manutenzione ordinaria (tagliandi) e straordinaria (riparazioni guasti a parti meccaniche ed elettriche) a tutti i componenti del veicolo base e del relativo allestimento, inclusi i rabbocchi di liquidi;
  - ☞ assistenza (controlli periodici, equilibratura, convergenza e forature) e sostituzione degli pneumatici; la sostituzione dovrà essere effettuata, senza limitazione numerica ogni qualvolta il battistrada non sia conforme a quanto prescritto dal Codice della Strada, e comunque sempre in sicurezza con **gomme della stessa marca di quelle da sostituire o di una marca approvata dal personale referente di Autostrade per l'Italia interessato e della stessa classificazione di efficienza, classe "B" o superiori, come previsto dal "Regolamento UE 1222/2009"**; si precisa inoltre che nel periodo invernale l'assistenza dovrà includere la sostituzione degli pneumatici con **gomme termiche** (sostituzione ad usura come per gli pneumatici estivi);
- c) come sopra precisato i servizi previsti nei pacchetti di manutenzione cesseranno o allo scadere del periodo di 60 mesi (indipendentemente dai chilometri di percorrenza) o al raggiungimento della percorrenza prevista di 300.000 km (indipendentemente dal periodo);
- d) il pacchetto manutenzione cesserà inoltre automaticamente in caso di vendita dell'autovettura, così come in ogni caso di perdita di possesso (furto, incendio, sinistro grave o altro), a far tempo dal verificarsi dell'evento senza che nessun onere aggiuntivo sia dovuto;
- e) qualora alla scadenza temporale del pacchetto manutenzione (60 mesi) la percorrenza del veicolo sia inferiore a 270.000 km. (totale km pacchetto – 10%) verrà corrisposto ad Autostrade per l'Italia un rimborso, per i chilometri in contratto non percorsi, pari al costo €/km che deriva dal rapporto "costo totale pacchetto / 300.000 km.";
- f) gli interventi oggetto del pacchetto manutenzione saranno ordinati, di volta in volta secondo le necessità del momento, dal personale della Direzione di Tronco di Autostrade per l'Italia a cui la vettura è stata assegnata;
- g) sarà cura del fornitore avvisare le officine in rete al fine che gli interventi sulle citate autovetture vengano effettuati, dalla data di messa a disposizione della vettura, nei seguenti termini:
- ☞ interventi di manutenzione ordinaria: entro 1 (uno) giorno lavorativo previa richiesta da parte del Reparto Automezzi della Direzione di Tronco di Autostrade per l'Italia per concordare la data del ricovero del mezzo;
  - ☞ interventi di manutenzione straordinaria: entro 3 (tre) giorni lavorativi previa richiesta da parte del Reparto Automezzi della Direzione di Tronco di Autostrade per l'Italia per

concordare la data del ricovero del mezzo (ritardi per casi più gravi o indisponibilità dei ricambi devono comunque essere documentati).

*N.B. Visto il particolare servizio delle vetture, le officine si dovranno impegnare a svolgere nei tempi più rapidi tutte le operazioni di routine o relative a piccoli guasti che compromettano l'efficienza del veicolo.*

h) dovrà essere garantito almeno un punto di assistenza entro un raggio di 15 km (tratto autostradale) dalle Sedi delle seguenti n. 40 Sottosezioni e/o Sezioni di Polizia:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Sampierdarena (GE)     | 21. Roma Nord (Fiano Romano- RM) |
| 2. Ovada (AL)             | 22. Roma Sud (RM)                |
| 3. Casale Monferrato (AL) | 23. Frosinone (FR)               |
| 4. Romagnano Sesia (NO)   | 24. Orvieto (VT)                 |
| 5. Guardamiglio (LO)      | 25. Cerveteri (RM)               |
| 6. Busto Arsizio (VA)     | 26. Cassino (FR)                 |
| 7. Seriate (BG)           | 27. Caserta (CE)                 |
| 8. Como (CO)              | 28. Avellino (AV)                |
| 9. Parma (PR)             | 29. Napoli Capodichino (NA)      |
| 10. Bologna (BO)          | 30. Grottaminarda (AV)           |
| 11. Modena (MO)           | 31. Fano (PU)                    |
| 12. Forlì (FO)            | 32. Porto San Giorgio (AP)       |
| 13. Altedo (BO)           | 33. Pescara (PE)                 |
| 14. Rovigo (RO)           | 34. Vasto (CH)                   |
| 15. Ravenna (RA)          | 35. Bari (BA)                    |
| 16. Reggio Emilia (RE)    | 36. Trani (BA)                   |
| 17. Pian del Voglio (BO)  | 37. Foggia (FG)                  |
| 18. Firenze Nord (FI)     | 38. Taranto (TA)                 |
| 19. Arezzo (AR)           | 39. Amaro (Udine)                |
| 20. Montecatini (PT)      | 40. Treviso (TV)                 |

i) nel caso in cui uno o più punti di assistenza (ma non oltre 4) fossero dislocati ad una distanza maggiore di 15 km dalle suddette località, il concorrente dovrà dichiarare di costituirli entro 30 giorni dalla fornitura delle vetture e, nel frattempo e fino alla costituzione dei citati centri, dovrà impegnarsi, entro 24 ore dalla richiesta di assistenza, a mettere a disposizione un servizio di presa a domicilio delle vetture con mezzi propri; parimenti, entro 24 ore dal completamento dell'intervento, il concorrente dovrà impegnarsi alla riconsegna delle stesse; laddove la tipologia del guasto lo permetterà, potrà intervenire in loco.

## **PENALI**

### *Fornitura veicoli*

Il mancato rispetto dei termini previsti per la messa a disposizione di un veicolo allestito prototipo conforme alle specifiche tecniche comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1% del valore del prototipo stesso, per un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi di ritardo. Qualora venga superata la soglia dei 30 giorni naturali e consecutivi sarà facoltà della Committente risolvere il

Contratto. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, la Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui all'articolo "Cauzione Definitiva" del contratto.

Il mancato rispetto dei termini previsti per i collaudi e la consegna dei veicoli allestiti comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3% del valore del lotto, come meglio identificato al paragrafo "Termini e Località di consegna", per un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo all'intera fornitura dei veicoli allestiti.

Qualora la somma delle penali fosse tale da superare il suddetto valore massimo sarà facoltà della Committente risolvere il Contratto.

### *Prestazioni manutentive*

Il mancato rispetto dei termini per gli interventi sulle vetture di cui al punto 2) comma g) comporterà l'applicazione di una penale pari a 200,00 €(duecento/00) per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% del valore totale netto del pacchetto manutenzione di ciascun veicolo. Qualora la somma delle penali fosse tale da superare il suddetto valore massimo sarà facoltà della Committente risolvere il Contratto.

Per la determinazione del ritardo farà fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso da Autostrade per l'Italia.

## **TERMINI E LOCALITA' DI CONSEGNA**

1) La Contraente dovrà indicare in offerta la sede, sul territorio italiano, presso la quale avverrà la messa a disposizione delle vetture per il collaudo a cura dell'Autocentro Polizia competente.

La messa a disposizione delle 87 vetture allestite dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- **n. 1 prototipo entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto, nel caso di esito negativo del collaudo la Contraente dovrà provvedere agli adeguamenti richiesti sul prototipo entro ulteriori 30 (trenta giorni) naturali e consecutivi. Il prototipo, una volta approvato, costituirà il capo serie della fornitura;**
- **primo lotto (n. 29 unità): entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di approvazione del prototipo redatto dall'Autocentro Polizia competente;**
- **secondo lotto (n. 30 unità): entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di approvazione del prototipo redatto dall'Autocentro Polizia competente;**

- **terzo lotto (n. 27 unità): entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di approvazione del prototipo redatto dall'Autocentro Polizia competente.**

Dopo il completamento delle operazioni di collaudo le vetture allestite dovranno essere consegnate, a cura e spese della Contraente, presso l'Unità competente di Autostrade per l'Italia - Direzione Generale di Firenze presso la Sottosezione Polizia di Firenze Nord.

2) Il servizio di manutenzione, durata 60 mesi o 300.000 km., avrà inizio dalla messa in servizio su strada delle vetture, che sarà comunicata per iscritto al fornitore dall'Unità competente di Autostrade per l'Italia.

## **PROTOTIPO**

Il prototipo verrà definito nei dettagli dell'allestimento in corso d'opera presso la sede del fornitore e approvato dall'Unità competente di Autostrade per l'Italia per il successivo collaudo a cura Polizia di Stato.

## **COLLAUDO (Verifica di conformità)**

La Contraente dovrà ottemperare al seguente piano dettagliato di controlli da eseguirsi congiuntamente con l'Autocentro della Polizia, relativamente agli allestimenti delle vetture:

- *sopralluogo preliminare presso la sede dell'allestitore del personale Aspi ed eventualmente PS circa 10 gg prima della disponibilità del prototipo che comunque non costituirà in nessun modo un approvazione del prototipo stesso;*
- *verifica del prototipo effettuata presso la sede dell'allestitore da personale ASPI congiuntamente ai responsabili dell'Autocentro di Polizia competente entro 150 gg naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto;*
- *saranno oggetto di verifica sul prototipo i capitoli 1. e 2. della Specifica Tecnica; per quanto riguarda la decorazione della vettura (livrea) si precisa che l'allestitore entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto dovrà presentare i bozzetti della vettura decorata per poter richiedere l'approvazione all'ufficio di competenza del Ministero;*
- *il prototipo non sarà approvato se non sarà verificata la perfetta conformità a quanto indicato in suddetti capitoli;*
- *fino all'approvazione definitiva del prototipo non sarà autorizzata la consegna di nessuna vettura e dovrà essere rispettato quanto indicato al paragrafo "PROTOTIPO" del contratto;*
- *la documentazione indicata al capitolo 3. della Specifica Tecnica dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione del prototipo, ma l'approvazione definitiva potrà avvenire successivamente, comunque entro i termini di consegna del primo lotto;*

- *a tal fine la documentazione finale dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto al collaudo del 1° lotto (almeno 10 gg lavorativi), così da poterne verificare la rispondenza con quanto stabilito in fase di collaudo del prototipo, con le eventuali modifiche/integrazioni già richieste;*
- *se entro i termini previsti per la consegna del primo lotto la contraente non fornirà tutta la documentazione conforme richiesta, che dovrà essere approvata da ASPI e dall'Autocentro PS, non sarà autorizzata la consegna delle vetture e gli ulteriori tempi necessari saranno conteggiati come ritardo nella consegna.*

La Committente si riserva, nelle fasi di collaudo successive all'approvazione del prototipo e su eventuale segnalazione dell'Autocentro Polizia, la facoltà di richiedere alla Contraente di apportare modifiche alle vetture allestite qualora le stesse modifiche rispettino le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lett. e) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e a patto che non assumano il carattere dell'essenzialità di cui al comma 4 dello stesso articolo 106.

Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo per la non rispondenza a quanto concordato, la Committente si riserva la facoltà di richiedere ulteriori modifiche e correzioni.

Ogni giorno necessario alle modifiche successive al collaudo verrà conteggiato, a partire dal settimo giorno lavorativo dalla richiesta di modifiche, come ritardo ai fini dell'applicazione delle penali.

La Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto in caso di esito negativo e resta espressamente inteso che ogni e qualsiasi spesa e/o onere sostenuto dalla Contraente per la realizzazione del suddetto prototipo sarà a completo carico della Contraente stessa e nulla sarà dovuto dalla Committente.

## **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

La fornitura deve comprendere la Conformità alle Direttive Comunitarie (2006/42/CE, ecc.) in materia di requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute.

Per la presente fornitura i costi derivanti dalle misure di prevenzione protezione per i rischi da interferenza sono pari a zero.

## **GARANZIE**

- 1) Le autovetture verranno garantite dal fornitore integralmente in ogni loro parte (allestimenti compresi) a decorrere dalla data di immatricolazione civile per la durata di mesi 24 (ventiquattro) e di mesi 60 (sessanta) per le perforazioni dovute alla corrosione strutturale.
- 2) Dovranno essere garantiti sia gli interventi effettuati che le parti di ricambio impiegate per un periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di favorevole collaudo.